



**Data di pubblicazione:** 22/11/2019

**Nome allegato:** *Disciplinare di gara.pdf*

**CIG:** 81114693F9;

**Nome procedura:** *ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI PRESSO STABILI STRUMENTALI INPS DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - Procedura ex art.36 c.2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.*

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale per l'Emilia Romagna

Coordinamento Tecnico Edilizio

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG: 81114693F9**

## **DISCIPLINARE DI GARA PER R.D.O. SU M.E.P.A.**

### **Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori Contratto di accordo quadro per l'esecuzione di lavori urgenti presso gli stabili in gestione INPS dell'Emilia Romagna**

---

**Oggetto dell'appalto:** è la stipula di un accordo quadro di durata biennale ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, di seguito denominato Codice, per l'esecuzione dei lavori edili e affini di manutenzione ordinaria urgenti sugli immobili strumentali gestiti dalla Direzione regionale Inps della Emilia Romagna nei capoluoghi di provincia: PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, FORLI, RAVENNA e RIMINI. Compresa nel corrispettivo è la reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per servizi di somma urgenza. L'Appalto è su un unico lotto, come specificato al punto 2.

**CIG: 81114693F9**

**Procedura di gara per l'individuazione del contraente:** ordine diretto previa consultazione di più operatori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di seguito denominato "Codice". Gara espletata mediante Richiesta di Offerta, di seguito denominata "R.d.O." su piattaforma MePA di Consip, ai sensi dell'art.36 c.6 del Codice dei contratti. Appalto di lavori.

#### **1. Informazioni generali**

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, e contiene le norme integrative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto

**Luogo di esecuzione dei lavori:** SEDI E STRUTTURE INPS REGIONE EMILIA ROMAGNA, elencate nel documento allegato "Anagrafica immobili".

**Stazione Appaltante:** Direzione Regionale INPS Emilia Romagna, via Milazzo 4/2, 40121 Bologna, PEC [Direzione.Regionale.EmiliaRomagna@postacert.inps.gov.it](mailto:Direzione.Regionale.EmiliaRomagna@postacert.inps.gov.it), fax +39 051256353;

**Modalità dell'appalto:** L'individuazione dell'affidatario dei lavori oggetto del presente invito avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c) del Codice, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del Codice.

**"Responsabile Unico del Procedimento":** Ing. Eugenio Bolondi, coordinatore regionale Area Tecnico Edilizia.

**"Direttore dei Lavori Direttore esecuzione"** - è il soggetto Tecnico/Professionista incaricato dall'Amministrazione Appaltante che assume la responsabilità della corrispondenza delle operazioni eseguite a quelle contrattuali appaltate, oltre agli altri adempimenti previsti dalle norme in materia.

**"Direttori operativi"** - Sono i tecnici della stazione appaltante, prevalentemente coincidenti con

i tecnici responsabili di struttura, che coadiuvano il Direttore dei lavori nei suoi compiti.

**“Rappresentante legale della ditta-appaltatore”** – E' la persona firmataria del contratto ed in possesso delle più ampie deleghe e procure in rappresentanza dell'operatore economico. Il suo nominativo è individuabile nella documentazione di gara.

**“Direttore di cantiere”** E' la persona formalmente delegata dal rappresentante legale della ditta – appaltatore per seguire le maestranze individuate per la gestione dell'appalto è il naturale interlocutore del Direttore dei Lavori.

## **2. Durata contrattuale – Importo dei lavori, definizione delle categorie – modalità di corresponsione del corrispettivo – ulteriori condizioni generali – prezziari di riferimento**

la durata complessiva dell'accordo quadro è limitata all'anno 2019, con completamento nel 2020 degli interventi conferiti entro il 31/12/2019 e non ancora completati entro tale termine, e decorrerà dal verbale di consegna dei lavori. L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine suddetto, una volta che sia stato raggiunto il valore economico del plafond come sotto individuato. Gli interventi saranno oggetto singolarmente di ordinativo (contratto applicativo) emesso dalla Stazione appaltante. Trattandosi di opere urgenti, è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dell'accordo con riserva di Legge prima della stipula del contratto.

L'appalto è articolato su un unico lotto:

### **Importo a base d'appalto (plafond di contratto):**

Importo lavori in accordo quadro a misura: **108.780,00 €**

(diconsi centototomilasettecentoottanta/00 euro)

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (2%): **2.175,60 €**

(diconsi duemilacentosettantacinque/60 euro).

Totale a base d'asta con oneri della sicurezza: **110.955,60 €**

(diconsi centodiecimilanovecentocinquantacinque/60 euro).

### **Categorie previste nell'appalto**

Tenendo conto della impossibilità di prevedere con esattezza gli importi delle lavorazioni previste nell'accordo quadro, si possono in via presuntiva, e a fini della qualificazione delle imprese partecipanti, contemplare le seguenti categorie di lavorazioni, con i relativi importi massimi:

categ	preval o sub	importo	on sic	tot	% lavori	incid manod	% incid
OG1	prevalente	88.300,00	1.766,00	90.066,00	81,17%	32.671,00	37,00%
OS30	subapp 100%	4.800,00	96,00	4.896,00	4,41%	1.920,00	40,00%
OS3	subapp 100%	15.680,00	313,60	15.993,60	14,41%	6.272,00	40,00%
	totale	108.780,00	2.175,60	110.955,60	100%	40.863,00	37,56%

laddove nelle ultime due colonne è indicata l'incidenza della manodopera stimata sugli

importi dei lavori al netto dei costi della sicurezza.

**L'importo degli interventi** sarà liquidato previa contabilità a misura, con le modalità di cui agli artt. 6 e 7 del capitolato speciale. **L'importo di contratto, coincidente con il plafond di contratto di cui sopra non è dovuto nella sua interezza e sarà liquidato nelle somme massime risultanti dagli ordinativi emessi, solo se verranno effettuati i relativi lavori.** I lavori potranno essere terminati, a discrezione della stazione appaltante, anche dopo la scadenza del contratto, purché ordinati prima di tale scadenza.

La Stazione Appaltante non pertanto assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dei lavori di contratto, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori di manutenzione che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

L'Appaltatore è inoltre comunque vincolato all'esecuzione degli interventi ordinati: compresa nel corrispettivo è la reperibilità e il pronto intervento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per servizi di somma urgenza.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà - a propria insindacabile ed unica decisione - di aumentare i suddetti importi sino al concorso del 20% del valore del contratto, e di disporre gli interventi in alcuni o anche uno solo degli stabili presenti nei capoluoghi di provincia di cui all'oggetto: in tali casi gli interventi ordinati saranno eseguiti e remunerati alle stesse condizioni del contratto principale e senza che ciò possa costituire motivo di riserva o di opposizione da parte dell'Appaltatore.

Il presente Disciplinare e i suoi allegati, elencati, costituiscono le Condizioni Particolari di Contratto ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto Consip di cui al metaprodotto indicato nel titolo.

Restano valide le regole di cui al Capitolato d'Oneri d'abilitazione a M.E.P.A. e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A, Patto di integrità), per il metaprodotto citato nel titolo, oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma M.E.P.A.

In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, sancite con il presente Disciplinare e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell'art. 2 delle suddette medesime Condizioni Generali.

I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, di partecipazione alla procedura sono attestati attraverso l'abilitazione al M.E.P.A. I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente sanciti nella specifica R.d.O. su M.E.P.A.

In accordo con la determina a contrarre sono state selezionate un numero di ditte maggiore a quelle minime richieste per legge per la tipologia di procedura utilizzata.

**Prezziari di riferimento per la contabilità:** si assumono ai fini della contabilità dei lavori i prezziari DEI:

- IMPIANTI TECNOLOGICI LUGLIO 2019

- IMPIANTI ELETTRICI GIUGNO 2019
- RECUPERO RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE APRILE 2019

che è onere della ditta appaltatrice fornire alla Direzione Lavori. Per voci non presenti si applicherà il listino del produttore, al quale sarà applicato il medesimo sconto contrattuale. Hanno prevalenza le voci relative ad opere compiute rispetto ai prezzi di fornitura e voci di manodopera.

### **3. Documentazione di gara:**

Viene fornita in sede di gara la seguente documentazione:

- A. IL PRESENTE DISCIPLINARE, con indicazione dei prezzari di riferimento.
- B. DOCUMENTAZIONE TECNICA:
  - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SUOI ALLEGATI, PARTI INTEGRANTI DELLO STESSO
  - D.U.V.R.I.
- C. MODULISTICA DI GARA COSTITUITA DA:
  - Domanda di partecipazione
  - Modulo DGUE.
- D. La stessa è integrata dal modello di offerta economica, inserito automaticamente in procedura MePA.

## **2 Soggetti ammessi alla gara**

2.1. L'appalto è riservato agli Operatori economici attivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'iniziativa Lavori di manutenzione – Opere edili cat. OG1, come selezionati a seguito della manifestazione di interesse pubblicata in data 00/00/2019 sul Profilo del Committente nel portale [www.inps.it](http://www.inps.it). Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 1° comma del Codice ed iscritti in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- 2.1.1 Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45 co. 2 del Codice;
- 2.1.2 Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45 co. 2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

2.1.3 Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45 co. 1, 49 e 83 co. 3 del Codice nonché del presente disciplinare di gara, paragrafo 13.1.5 in particolare.

2.2 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e, in forza dell'art. 216 co. 14 del Codice, di cui all'art. 92 del DPR 207/10.

### **3 Condizioni di partecipazione**

3.1 **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

3.1.2 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3.3 Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione **sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti).

### **4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 co. 2 ultimo periodo e 216 co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.

### **5 Presa visione e prelievo della documentazione di gara**

La documentazione di gara, consistente negli elaborati indicati in premessa, è disponibile sulla piattaforma MEPA nello spazio "documenti allegati" della R.D.O.

### **6 Sopralluoghi e chiarimenti**

- 6.1 I sopralluoghi **non sono obbligatori**. Qualora tuttavia i concorrenti intendano visitare i luoghi di esecuzione dei lavori, potranno effettuare sopralluogo presentandosi all'ingresso degli uffici nei giorni feriali di apertura, da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, muniti di copia del bando di gara.
- 6.2 Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto, entro e non oltre il termine indicato nella R.d.O., utilizzando la l'apposita funzione di comunicazione messa a disposizione dalla procedura di R.d.O. medesima. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all'Amministrazione oltre tale termine, né formulate con sistemi diversi da quello indicato sopra.

## **7 Modalità di presentazione della documentazione**

- 7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. Si intendono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la sottoscrizione mediante firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
  - b. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
  - c. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 7.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3 e 86 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 co. 14 del Codice.
- 7.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma MEPA della R.d.O. nello spazio "Documenti Richiesti".
- 7.6. La documentazione prodotta dal concorrente dovrà essere firmata digitalmente ed inserita negli spazi appositi predisposti nella procedura di gara. Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare, da inserirsi direttamente nella R.d.O. sezione documentazione amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i relativi moduli, si precisa che l'utilizzo di

tale modulistica non è obbligatoria a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

- 7.7. Soccorso istruttorio: ai sensi dell'art.83 c.9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Le richieste di soccorso istruttorio da parte dell'Organo di gara potranno essere reiterate in tempi diversi durante la seduta di gara.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili con le disposizioni del Codice, alle indicazioni contenute nella determinazione dell'ANAC del 8.01.2015 n. 1 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163", reperibile all'indirizzo internet: [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Att o ? ca=5957](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Att o ? ca=5957), per quanto applicabile al disposto normativo vigente.

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

In ogni caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co.9, del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente Disciplinare.

- 7.7 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

## **8 Comunicazioni**

- 8.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici relative allo svolgimento della procedura di gara, ad esclusione di quelle relative al punto 7.6 del presente Disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate anche quando le stesse sono rese a mezzo dell'area comunicazioni della piattaforma disposta dal MEPA per l'espletamento della presente R.d.O., o per via PEC. Per tale motivo, si consiglia la consultazione

quotidiana dello spazio suddetto, nonché la consultazione della propria casella PEC, per la quale si raccomanda di mantenere uno spazio libero fino al termine della procedura di gara.

- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

## **9 Subappalto**

- 9.1. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del Codice per un importo massimo totale non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto: il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II<sup>A</sup>, Sezione D) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 co. 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.2 La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del Codice.
- 9.3 Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
- 9.4 Fermo restando il limite massimo dell'importo subappaltabile pari al 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 comma 5 l'importo massimo subappaltabile per i lavori analoghi alla categoria principale è pari al 30% dell'importo della categoria stessa.

## **10 Ulteriori disposizioni**

- 10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice e salvo accettazione delle giustificazioni rese da parte del concorrente in merito all'offerta presentata.
- 10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94 co. 2 del Codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'INPS, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.

10.3 L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

10.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine indicato in piattaforma MEPA. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del contraente affidatario dell'appalto.

10.5 Le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture di cui al presente bando hanno l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, in caso di grave e reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto. Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

*I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*

*II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*

*III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti e gli operatori economici esecutori devono espressamente impegnarsi al rispetto delle disposizioni in materia, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella modulistica.

Con la stipula del contratto, o del subcontratto, si intende che le imprese interessate accettano e sottoscrivono le seguenti clausole:

*“Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.”*

*“Clausola n. 2: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale”.*

*“Clausola n.3: La sottoscritta impresa partecipante alla procedura, o sue collegate o associate, non devono aver concluso rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o conferito incarichi a ex dipendenti dell'Istituto – nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego – che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti”.*

*“Clausola n.4: in caso di successivo accertamento – rispetto al contratto - del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà con la risoluzione dello stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.”*

E' vietata la partecipazione all'operatore economico che si trovi nella condizioni previste dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, avendo attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

- 10.6 Qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 co. 2 del Codice restando comunque ferma la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 10.7 In caso di offerte aventi uguale punteggio complessivo, si procederà con richiesta di miglioramento di offerta. In caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio pubblico.
- 10.8 La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

10.10 L'anomalia delle offerte sarà determinata secondo quanto stabilito all'art 97 comma 2 del Codice. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere automaticamente le offerte superiori alla soglia di anomalia in applicazione dell'art. 97 c.8 del Codice.

## **11 Cauzioni e garanzie richieste**

11.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € **2.219,11** (euro duemiladuecentodiciannove/11), ossia al 2% dell'importo a base d'appalto.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

11.2 La stessa potrà essere costituita, a scelta del concorrente, nella forma di:

### **11.2.1 Cauzione:**

Ai sensi dell'art. 93 c. 2 del Codice, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

Qualora sia costituita mediante bonifico, questo dovrà essere eseguito con versamento sul c/c codice IBAN IT97R053870240000000077361 della Banca Popolare dell'Emilia, G. Venezian n.5/A, Bologna, intestato a INPS Direzione Regionale Emilia Romagna.

### **11.2.2 Fidejussione:**

11.2.2.1 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione quest'ultima, dovrà:

- a) essere espressamente riferita all'oggetto della gara e al soggetto garantito INPS;
- b) garantire un importo non inferiore a quello indicato al punto 11.1;
- c) essere costituita entro i termini previsti per la presentazione dell'offerta.
- d) In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il

raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

La fideiussione dovrà inoltre:

- 11.2.2.2 Essere **sottoscritta dal soggetto garante (colui che la rilascia), e prodotta in copia conforme all'originale firmata digitalmente dall'operatore sottoscrittore**. In alternativa, sarà ammessa anche copia semplice della polizza, a condizione che sia verificabile in sede di gara – per via informatica – la sussistenza della polizza e la firma posta dal garante. Si chiede in tal caso di segnalare detta ultima fattispecie, con specifica del link ove reperire il documento firmato.
- 11.2.2.3 Essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 11.2.2.4 Essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 11.2.2.5 Prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- 11.2.2.6 Avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 11.2.2.7 Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 11.4. Ai sensi dell'art. 93 co. 7, del Codice, Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$\text{Gr} = \text{Gb} * (1 - \text{R1}) * (1 - \text{R2}) * (1 - \text{R3})$$

Dove:

**Gr** = Importo della garanzia  
ridotto **Gb** = Importo base della  
garanzia

**R1** = 0,50 (Riduzione del 50%), applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

**oppure**

0,50 (Riduzione del 50%), applicabile nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

**R2** = 0,30 (Riduzione del 30%), applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

**oppure**

0,20 (Riduzione del 20%), applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

**R3** = 0,15 (riduzione del 15%), applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

- un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;

**oppure**

- un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

11.4.1 In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 nella formula sopra riportata sarà pari a 0.

11.4.2 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti (*ad esempio, se un Operatore detiene il requisito R1 e l'Operatore ad esso associato detiene il requisito R2, non sarà concessa alcuna riduzione. Se un Operatore detiene i requisiti R1 ed R2, e l'Operatore ad esso associato solo il requisito R2, la riduzione complessivamente concessa al raggruppamento o consorzio sarà quella corrispondente al requisito R2*).

11.4.3 In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

- 11.4.4 Per fruire dei benefici di cui al precedente comma, **l'Operatore Economico segnala**, in sede di Offerta, **il possesso dei requisiti e lo documenta** nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art.16.4.
- 11.4.5 Le riduzioni suindicate previste dall'articolo 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.
- 11.5. La presentazione di una garanzia provvisoria priva di una o più requisiti tra quelli indicati ai punti da 11.2.2.1 a 11.2.2.7 del presente Disciplinare potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 del Codice, a condizione che la stessa sia stata costituita prima del termine di presentazione delle offerte. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, come indicato al punto 7.6. del presente Disciplinare.
- 11.6. Ai sensi dell'art. 93 co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 co. 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 11.7. Si precisa inoltre che:
- 11.7.1 Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 93 del Codice;
- 11.7.2 All'atto della stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà infatti presentare la **garanzia definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta revoca dell'aggiudicazione con esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- 11.7.3 Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante anche una **polizza di assicurazione** che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori

con importo della somma da assicurare pari all'importo del contratto. Tale polizza deve assicurare anche la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale di 1.000.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

11.7.4 Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai paragrafi 11.7.1 e 11.7.2 che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

11.7.5 Ai sensi dell'art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

## **12 Pagamento in favore dell'Autorità**

**Nessun pagamento è dovuto per la partecipazione alla procedura di gara.**

## **13 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: (i presenti requisiti sono autocertificati tutti cumulativamente a mezzo del punto α alfa del DGUE (parte IV del DGUE) e gli stessi saranno verificati sull'aggiudicatario provvisorio.**

13.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1 Iscrizione al **Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** nella categoria di attività coerente con quelle necessarie all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto;

13.1.2 **Requisiti di cui al D.P.R. 207/2010, art. 90 c.1;**

*oppure*

**Qualificazione certificata da SOA** ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, indicate al punto 2, cioè: categoria OG1 in classifica 1 o superiore;

- 13.2 in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'Operatore mandatario dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva o nel DGUE relativamente al suddetto requisito.
- 13.3 Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.
- 13.4 **Avvalimento:** Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L'operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà produrre, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, un DGUE per autocertificare i requisiti dell'impresa ausiliaria. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall'art. 89, comma 9 del Codice.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito avvalimento per le opere in CAT. OS30.

#### **14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

14.1 l'offerta economica e la documentazione amministrativa, **a pena di esclusione**, dovranno pervenire tassativamente ed esclusivamente nella piattaforma R.d.O. entro il termine ivi indicato.

#### **15 Criterio di aggiudicazione**

15.1 L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 36 c.9-bis del Codice.

#### **16. Documentazione amministrativa**

La Documentazione amministrativa da presentare comprende i seguenti documenti:

16.1 **domanda di partecipazione** (Mod. Domanda "Ind" oppure Mod. Domanda "Pluri", a seconda della forma del concorrente riportata nel fac simile) sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all'originale della relativa procura. E' richiesta la presentazione della domanda con sottoscrizione effettuata mediante firma digitale.

<b>Se il concorrente ha una delle forme di cui a seguire:</b>
---

- Soggetti art. 45 co. 2 lett a) del Codice (imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative)
- Soggetti art. 45 co. 2 lett b) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)
- Soggetti art. 45 co. 2 lett c) del Codice (consorzi stabili)

Il concorrente dovrà compilare il **Modulo "DOMANDA IND."**

<b>Se il concorrente ha una delle forme di cui a seguire:</b>
---

- Raggruppamento Temporaneo di concorrenti (art. 45 co.2 lett. d) del Codice)
- Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45 co.2 lett. e) del Codice)
- Aggregazioni imprese aderenti a rete (art. 45 co.2 lett. f) del Codice)
- G.E.I.E. (art. 45 co.2 lett. g) del Codice)

Il concorrente dovrà compilare il **Modulo "DOMANDA PLURI."**

<b>Se il concorrente ha una delle forme di cui a seguire:</b>
---

- Consorziato esecutore per cui concorre il consorzio di cui all'art. 45 co.2 lettere b) e c) del Codice
- Impresa cooptata ai sensi dell'art. 92 co.5 D.P.R. 207/10

Il concorrente dovrà compilare il **Modulo "Modulo C."**

Avvertenze riguardo le sottoscrizioni:

- 16.1.1 nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 16.1.2 nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 16.2 **Dichiarazione sostitutiva (modulo DGUE)**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- 16.2.1 **attesta**, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001, n. 165.
- A tal fine si precisa che:
- a) Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere **presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto**, recante le informazioni richieste dalle Parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup>, V<sup>^</sup> e VI;

- b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il **DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici**, queste ultime limitatamente alla Parti II<sup>^</sup> Sezioni A e B, III<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup>;
- c) le attestazioni del **DGUE** di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
- d) le attestazioni del **DGUE**, Parte III<sup>^</sup> Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti **cessati** dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica *"per quanto a propria conoscenza"*.
- e) le attestazioni del **DGUE** Parte III<sup>^</sup>, Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai

soggetti indicati all'art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III<sup>^</sup>, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (*autodisciplina* o "*Self-Cleaning*", ai sensi dell'art. 80, co. 7 del Dlgs Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- f) **le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 co. 2** del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011.

16.2.2precisa se partecipa in **raggruppamento con impresa cooptata**, ai sensi dell'art. 92 co. 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell'art. 216 co. 14 del Codice.

L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - **dovrà dichiarare in un distinto DGUE** di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 co. 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni **compilando il Modulo C**.

16.2.3attesta il **possesso dell'attestazione di qualificazione** rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32 co. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

16.2.4Attesta inoltre – se del caso – **il possesso dei requisiti tecnici di cui ai punti 13.1.1 e 13.1.2 del presente disciplinare** mediante compilazione

**del solo quadro α della parte IV del DGUE:** non dovranno pertanto essere compilati gli ulteriori quadri della parte IV.

**ATTENZIONE:** Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, deve essere presentato un distinto DGUE per ciascun operatore economico componente il concorrente.

16.2.5 **In caso di avvalimento:** indica nel DGUE, Parte II<sup>^</sup>, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:

- a) un **DGUE distinto dell'ausiliaria**, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II<sup>^</sup>, Sezioni A e B, della Parte III<sup>^</sup> e dalla Parte VI<sup>^</sup>, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- b) il **Modulo AV**, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 co. 7 del Codice;
- c) originale o copia autentica del **contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

16.3 **PassOe** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente, comprendente le eventuali imprese consorziate esecutrici, quelle associate, le imprese cooptate e, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice (ove consentito), anche le imprese ausiliarie;

In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine per presentarlo, trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli: in mancanza, si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del Codice.

16.4 **Documentazione relativa alla garanzia** resa per l'importo e secondo le forme di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare, così costituita:

16.4.1 **Copia del documento comprovante** la costituzione della **cauzione o fideiussione provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice, firmata digitalmente;

16.4.2 **l'impegno del fideiussore o di altro soggetto** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di cui all'art. 103 del Codice, nelle forme di cui al p.to 16.4.1; in caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa; il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

16.4.3 nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 co. 7 del Codice **e documentarlo allegando uno o più dei seguenti documenti:**

- copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art.11, punto 11.4 del presente Disciplinare;
- copia conforme della dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art.11, punto 11.4 del presente Disciplinare. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;

#### **ULTERIORI DOCUMENTI DA RENDERE DA PARTE DI CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E DEI CONSORZI E DA INSERIRE IN PIATTAFORMA MEPA.**

##### **I consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane devono allegare:**

16.5 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

16.6 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

##### **I raggruppamenti temporanei già costituiti devono allegare:**

16.7 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

##### **I consorzi ordinari o GEIE già costituiti devono allegare:**

16.8 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.9 dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

##### **I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti devono allegare:**

16.10 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

**Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 - devono allegare:**

16.11 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

16.12 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

16.13 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 - devono allegare:**

16.14 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16.15 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti - devono allegare:**

16.16 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle

quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

*(O, in alternativa)*

16.17 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

## **17 Contenuto dell'Offerta Economica**

**17.1** Per l'offerta economica si utilizzerà la modulistica standard fornita dal MEPA, inserendo tutti gli elementi richiesti. L'offerta è formulata mediante ribasso percentuale unico a valere sui prezziari di cui all'art.2 del presente Disciplinare.

**17.2** L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

**17.3** Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, **a pena di esclusione**:

- a) lo sconto percentuale offerto sull'importo lavori a base d'appalto;
- b) i propri costi della manodopera;
- c) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.95 c.10 del Codice dei Contratti (diversi dagli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al punto 2 del presente Disciplinare)

**17.4 La carenza di sottoscrizione nelle forme prescritte, e la carenza degli elementi di cui al punto 17.3 non potranno essere oggetto di soccorso istruttorio e causeranno – pertanto – l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Parimenti costituiranno cause di esclusione tutti i fattori che determinino indeterminatezza dell'offerta economica.**

## **18 Procedura di aggiudicazione**

### **18.1 Sedute di gara**

Le sedute di gara si terranno telematicamente nell'ambito della R.d.O sul MePA.

18.1.1 La prima seduta pubblica avrà luogo in data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella R.d.O.;

18.1.2 Qualora la procedura di gara non dovesse esaurirsi nel corso della prima seduta di gara, la seconda seduta pubblica, nonché le altre che dovessero rendersi necessarie fino ad esaurimento delle operazioni di gara, si terranno nei giorni lavorativi successivi a quello della prima seduta.

### **18.2 Verifica della documentazione amministrativa, apertura offerte economiche**

18.2.1 L'organo esaminatore della gara procederà con le sequenze imposte dalla piattaforma MEPA:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
- d) ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti; qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che ricorrono gli estremi di cui

all'art. 59 c. 4 lett. b Codice, l'Organo esaminatore di gara procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

e) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell'art. 80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.

f) a verificare la correttezza della documentazione presentata in caso di avvalimento quale definita all'art. 89 del Codice.

Successivamente, l'Organo esaminatore di gara:

18.2.2 Adotterà, al termine delle operazioni di cui sopra, i provvedimenti conseguenti in merito all'ammissione dei concorrenti sulla base della Documentazione amministrativa pervenuta.

18.2.3 A seguito dell'ultimazione dell'ammissione dei concorrenti, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte economiche, escludendo quelle non conformi alle prescrizioni di cui al punto 17. **Verranno inoltre escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7.7, e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

### 18.3 **Valutazione dell'anomalia e della congruità delle offerte**

18.3.1 A sensi dell'art. 97 c.8 del Codice l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di applicare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97, qualora le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10. Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 10, si procederà alla valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 c.4, 5 e 6. L'anomalia delle offerte economiche sarà valutata ai sensi dell'art. 97 c.2 e 8 del Codice. Non sarà effettuato calcolo dell'anomalia nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 5.

18.3.2 Il Responsabile del Procedimento, ai fini della valutazione di cui al punto 18.3.1, potrà richiedere via PEC all'offerente di presentare le proprie giustificazioni, eventualmente indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse.

18.3.3 All'offerente sarà assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

18.3.4 La stazione appaltante esaminerà quindi gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, ed escluderà l'offerta se la prova fornita non giustificherà sufficientemente il ribasso proposto.

18.3.5 La stazione appaltante potrà escludere inoltre l'offerta qualora il concorrente non presentasse le giustificazioni entro il termine stabilito.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice

## **19 Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bologna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs.104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna - Tel. 051/4293101-2-3, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D. Lgs., 5° comma.

## **20 Trattamento dei dati personali**

- 20.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che il presente contratto è in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con il **RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN PREVIDENZA SOCIALE E RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN PREVIDENZA SOCIALE E**
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

20.2 Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. In caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente i partecipanti alla gara, quali controinteressati, forniscono il consenso alla trasmissione telematica agli altri concorrenti che ne fanno richiesta di **tutta la documentazione di gara prodotta**. L'accesso agli atti è regolato dalla legge 241/1990, dall'art 53 del Codice e dalla circolare INPS n 4 del 08.01.2013.

## **21 Ulteriori prescrizioni e indicazioni**

- 21.1 Tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul Portale ACVP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", cioè il documento attestante che l'Operatore economico può essere verificato tramite AVCpass, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa. Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.
- 21.2 Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 53 del Codice, e deve essere esercitato con le modalità previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 97 del 2016.
- 21.3 L'aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante – pena la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art.80 del Codice e a quelli previsti dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento il diritto di verificarne la permanenza. Qualora si rilevasse il difetto di tale permanenza, si darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi del citato art. 1456 c.c.
- 21.4 Qualora a carico dell'Aggiudicatario emerga, successivamente alla stipula del contratto, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 80, comma 4°, del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono
- 21.5 l'Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»

- 21.6 I provvedimenti relativi al presente appalto sono pubblicati sul profilo del committente all'indirizzo internet di cui al p.ro 5.1 e sono comunicati mediante PEC agli interessati ai sensi dell'art. 76 comma 3 del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 co. 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione definitiva, anche nel profilo del Committente all'indirizzo internet di cui al punto 5.1, ove saranno parimenti pubblicate le esclusioni ai sensi dell'art.29 c.1 del Codice.
- 21.7 La stipula del contratto di appalto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice: pertanto il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscriverà il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.
- 21.8 L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
- 21.9 Con la presentazione della propria offerta alla presente R.d.O. il Concorrente accetta tutte le condizioni di partecipazione riportate nel presente disciplinare, nonché le disposizioni previste dalla normativa e da Regolamenti in vigore, ed espressamente:
- le regole che disciplinano il MePA;
  - le disposizioni contenute nei documenti di progetto e specificatamente quelle del Capitolato Speciale di Appalto;
  - gli articoli contenuti nel d.lgs. n. Codice in materia di appalti pubblici di lavori;
  - il regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010, p.q.a.;
  - la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
  - il Regolamento interno INPS Per le Opere e le Forniture, per quanto non in contrasto con la legislazione vigente;
  - ogni altro dispositivo di Legge vigente che regola l'esecuzione di appalti e lavori pubblici;
  - le disposizioni contenute nel Codice Civile.
- 21.10 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.
- 21.11 È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 21.12 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 (diconsi centottanta) giorni naturali consecutivi dal termine indicato nel presente disciplinare per la scadenza

della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

- 21.13 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 (diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi, dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 8, del d.lgs. Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto, incluse le eventuali spese notarili per il rogito, sono interamente poste a carico dell'aggiudicatario.
- 21.14 Non si applica il termine dilatorio di 35 (diconsi trentacinque) giorni di cui all'art. 32 comma 9 del Codice ai sensi del successivo comma 10 lettera b).
- 21.15 Per quanto riguarda la modalità di invio di tutta la documentazione richiesta, sia quella per la quale sono stati resi disponibili dei moduli per la compilazione, sia quella solo citata nella sezione "documenti richiesti", si rinvia a quanto riportato nel manuale operativo del MEPA per la procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.